

### COMUNE DI ARITZO

#### PROVINCIA DI **NUORO**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e Nome	Presente
1.	FONTANA PAOLO - Presidente	Sì
2.	MELIS NICOLA - Consigliere	Sì
3.	FIGUS ANDREA - Assessore	Sì
4.	PILI GIOVANNI - Assessore	No
5.	VARGIU ANTONELLO - Consigliere	Sì
6.	MANCA QUIRICO ALESSIO - Consigliere	Sì
7.	MORO GIANLUCA - Vice Sindaco	Sì
8.	MUGGIRONI ANTONIO - Consigliere	Sì
9.	MASALA BRUNO - Consigliere	Sì
10.	MAMELI GUALTIERO - Consigliere	Sì
11.	PABA ROBERTA - Consigliere	Sì
12.	LOI ALDO - Consigliere	Sì
13.	SECCI SALVATORE - Consigliere	No
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FONTANA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **VISTO**

- L'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- L'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 dispone che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»;
- Il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- La legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che in particolare all'art. 4 comma 6 della legge 219/2017 prevede, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: "per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito".
- la circolare n. 1/2018, con la quale la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha fornito le prime indicazioni operative relative alla Legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento";
- Il Decreto del Ministero della Salute del 10/12/2019, n. 168, "Regolamento concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

### **RITENUTO:**

di voler dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della legge n. 219/2017, istituendo il predetto registro ed approvando il relativo regolamento di gestione;

### **DATO ATTO:**

che l'Ufficio Stato Civile è competente alla ricezione delle disposizioni anticipate di trattamento e alla loro conservazione, nonché ad approntare modelli uniformi per la stesura della disposizione anticipata di trattamento e le dichiarazioni sostitutive cui debbono provvedere lo stesso dichiarante e il fiduciario;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;

### **VALUTATO:**

che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere positivo sulla regolarità tecnica dalla responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

#### **DELIBERA**

**DI ISTITUIRE** presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di Aritzo, il "Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), in attuazione dell'art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219,"

DI DARE ATTO che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Aritzo, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

#### **DI APPROVARE:**

- il documento recante "Disposizioni applicative per l'istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (art. 4 legge 22 dicembre 201/, n. 219)." [ALLEGATO 1]
- lo schema del registro di cui al punto precedente [ALLEGATO 2]
- lo schema dell'istanza di consegna della DAT (disposizione anticipata di trattamento) [ALLEGATO 3]
- lo schema della nomina del fiduciario nonché del fiduciario supplente da parte del disponente [ALLEGATO 4];
- lo schema di accettazione della nomina da parte del fiduciario e/o del fiduciario supplente [ALLEGATO 5]:
- lo schema di rinuncia alla nomina da parte del fiduciario e/o del fiduciario supplente [ALLEGATO 6];
- lo schema di revoca di nomina del fiduciario e / o del fiduciario supplente da parte del disponente [ALLEGATO 7];
- lo schema di revoca della DAT da parte del disponente [ALLEGATO 8];
- lo schema della ricevuta di consegna e ricezione della DAT [ALLEGATO 9];
- lo schema di consenso per l'invio telematico della DAT alla Banca Dati Nazionale [ALLEGATO 10];
- lo schema di consenso di invio copia della DAT alla banca nazionale delle DAT [ALLEGATO 11];

**DI DEMANDARE** la gestione di quanto qui approvato all'ufficio di Stato Civile, dando atto che il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovraintenda l'attuazione;

**DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Demografici e che lo stesso potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali, anche in coerenza con la modulistica predisposta con la software house per il funzionamento degli applicativi informatici, che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo.

### <u>PARERI</u>

### (Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Gianna LOCCI)

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Giuseppina OLMI)

## Del che si è redatto il presente verbale Il Sindaco F.to: FONTANA PAOLO

\_\_\_\_\_\_

# Prot. n. 1258 del 3 marzo 2023

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N\_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione **è in corso di pubblicazione**, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_03.03.2023, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Aritzo** , lì 03.03.2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale

F.to: dottor Roberto Sassu

F.to:

	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'		
	Trasmessa alla Prefettura con lettera n in datacome prescritto dall'art. 135 del		
	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.		
	E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai		
	capigruppo consiliari con lettera n in data		
	E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al		
	senza reclami.		
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA			
	Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,		
	n.267)		
	Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.		
_	r er minioalara eseguismira alemarara com il vere espressos dana maggior anza del componermi.		
	Il Segretario Comunale		
	dottor Roberto Sassu		